

BOLOGNA “CITTA’ 30” LA FARSA CONTINUA

USO DISSUASORI DI VELOCITA’ INFOVELOX

SNATER Enti Locali, in ossequio all’impegno preso coi Lavoratori di fornire sempre informazioni corrette per dare loro modo di agire nel rispetto della legge e dei doveri legati alla professione svolta nonché di tutelarli qualora le disposizioni impartite dall’A.C. siano -a proprio avviso- non conformi alle normative vigenti, in merito all’uso dello strumento ‘infovelox’ ed alle precisazioni che l’A.C. ha fatto con comunicato stampa del 15 Febbraio 2024 precisa quanto segue:

Con l’entrata in vigore di ‘Bologna città 30’ dal 16 Gennaio 2024 i controlli sulla sicurezza stradale si svolgono con l’aggiunta dell’apposizione di pannelli ‘infovelox’ mobili da portare sul luogo del controllo dalla Pattuglia dedicata. Detti pannelli, che sono a tutti gli effetti dei segnali stradali luminosi, segnalano in tempo reale la velocità effettiva dei veicoli in transito, evidenziando col colore verde chi rispetta il limite dei 30 km/h ed in rosso chi li supera, ma come informa il Comune di Bologna ‘NON fanno multe’.

In questo comunicato vogliamo soffermarci, a tutela degli Operatori, sugli aspetti tecnici e giuridici riguardanti l’utilizzo di detti strumenti.

Il Ministero dei Trasporti con parere n. 110094 già nel **Dicembre 2007** si era espresso proprio in ordine a tali dispositivi – nel 2007 ancora non previsti né dal CdS né tantomeno dal Regolamento di Attuazione– ritenendo che potessero essere un potenziale pericolo per la circolazione stradale in quanto possono indurre ad improvvise frenate. Di fatto con **l’art.7 della Legge 120 del 2010** tali pannelli luminosi sono entrati a tutti gli effetti a far parte della segnaletica stradale: da allora **l’Art. 41 del CdS comma 1 lett. b-bis)** li prevede. Ma la legge 120/2010 non concede alcuna deroga a quanto prescritto dal **comma 8 del medesimo art.41 CdS** laddove recita testualmente: ***‘Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente articolo sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previo accertamento del grado di protezione e delle caratteristiche geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneità indicati dal regolamento e da specifiche normative’, né al comma 19 laddove rimarca che: ‘Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni, colori e simboli dei segnali luminosi, nonché le modalità di impiego e il comportamento che l’utente della strada deve tenere in rapporto alle varie situazioni segnalate.’***

Resta completamente in vigore tutto **l’art.45 CdS** laddove al **c.1** recita: ***‘Sono vietati la fabbricazione e l’impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali,***

nonchè la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto', al c.8 specifica: 'La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di cui all'art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnicoprofessionali e la dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento', ed infine al c.9 prevede le sanzioni: 'Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al precedente comma 6, non omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 a euro 3.464. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel regolamento sono, altresì, stabiliti i casi di revoca dell'autorizzazione.'

Nel comunicato del 15/02/2024 l'A.C. afferma che: 'Nelle more del decreto del MIT che disciplini le procedure di omologazione i dispositivi possono essere utilizzati come previsto dalla circolare del Ministero degli interni...'. Il documento de quo è **la Circolare - Prot. n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 - Sicurezza stradale del 12/08/2010** con oggetto: 'Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 Agosto 2010' la quale solo nell'Allegato 1 riprende la modifica all'Art.41 CdS **confermando esclusivamente il nuovo riconoscimento giuridico di tali pannelli senza tuttavia ancora regolamentarne l'uso.**

Si ricorda come sia giuridicamente acquisito che "Approvazione", "Riconoscimento giuridico espresso", "Autorizzazione" ed "**Omologazione**" di uno strumento atto alla segnaletica stradale, sono elementi interconnessi tra loro ma assolutamente non equivalenti. A nulla vale che l'A.C. rassicuri i cittadini ed operatori che gli infovelox non sono idonei a sanzionare: è lapalissiano che un segnale stradale, ancor più se posizionato da Operatori di Polizia Stradale, seppur non idoneo al sanzionamento debba essere legittimo, coerente con la segnaletica sul territorio, conforme per dimensioni e colori a quanto previsto dalla legge di Attuazione del CdS, fornire un'informazione assolutamente certa e inconfutabile che solo l'omologazione da parte del MIT può certificare. L'affidabilità è garantita solo da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche e degrada in assoluta incertezza quando queste non vengono effettuate da un organo terzo competente per legge.

Infatti, nelle more del decreto del MIT era stato precisato tra le altre cose che questi pannelli non potessero proiettare luci di colore verde o rosso proprio per non indurre gli utenti della strada a fare confusione coi segnali luminosi semaforici.

A tale scopo si allega il pdf della pagina del sito Bologna Città Metropolitana, rimossa in quanto dichiarata dal Comune di Bologna non aggiornata nonostante riportasse già i riferimenti normativi suesposti e non vi sia stato nel frattempo alcun ulteriore intervento legislativo.

(/portale)

Viabilità

(https://www.cittametropolitana.bo.it/viabilita/Archivio_lavori_in_corso/domande_risposte/4_E_possibile_intervenire_su_una_strada_per_rallentare_la_velocita_dei_veicoli_in_transito?utm_source=facebook&utm_medium=share&utm_campaign=Facebook)



MENÙ

Lavori in corso (https://www.cittametropolitana.bo.it/viabilita/Archivio_lavori_in_corso) > FAQ (https://www.cittametropolitana.bo.it/viabilita/Archivio_lavori_in_corso/domande_risposte) > 4) E' possibile intervenire su una strada per rallentare la velocità dei veicoli in transito? (https://www.cittametropolitana.bo.it/viabilita/Archivio_lavori_in_corso/domande_risposte/4_E_possibile_intervenire_su_una_strada_per_rallentare_la_velocita_dei_veicoli_in_transito) > 4.5 Dissuasori elettronici di velocità (infovelox o rilevatori di velocità)

4.5 Dissuasori elettronici di velocità (infovelox o rilevatori di velocità)

Riferimenti normativi: CdS art.41 co.1 lett. m).

Pareri ministeriali: n.110094 del 3 dicembre 2007



Prima del 2007



Dopo il 2007

I dissuasori elettronici di velocità sono dei pannelli a messaggio variabile che si accendono a seconda della velocità dei veicoli in transito. Normalmente vengono installati su un pannello integrato con due lampade led che si accendono al superamento dei limiti massimi di velocità.


E' opportuno chiarire che se fino al dicembre 2007 erano considerati legittimi quegli infovelox che riportavano sul display la velocità rilevata, il Ministero si è poi espresso in senso contrario per cui, a partire da tale data fino ad **oggi la Provincia consente l'installazione sulle proprie strade di dissuasori elettronici della velocità purché non riportino il valore della velocità rilevata**. Con la Legge 120 del 2012 tali dispositivi sono entrati definitivamente a far parte della segnaletica consentita ma, nelle more dell'emanazione del decreto attuativo che ne definisce le specifiche tecniche, non possono ancora considerarsi omologati.


Tali dispositivi pertanto possono essere installati seguendo le seguenti prescrizioni:

- non possono visualizzare la velocità di percorrenza del veicolo;
- i display devono essere monocromatici evitando le colorazioni rosse e verdi;
- le collocazioni vanno concordate con la Provincia in modo da evitare problemi di visibilità di altra segnaletica stradale già installata;
- la posa in opera e manutenzione del dispositivo deve essere a carico del Comune richiedente.

Condividi su:

(http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.cittametropolitana.bo.it/viabilita/Archivio_lavori_in_corso/domande_risposte/4_E_possibile_intervenire_su_una_strada_per_rallentare_la_velocita_dei_veicoli_in_transito)

 (https://plus.google.com/share?url=https://www.cittametropolitana.bo.it/viabilita/Archivio_lavori_in_corso/domande_risposte/4_E_possibile_intervenire_su_u
Archivio_lavori_in_corso/domande_risposte/4_E_possibile_intervenire_su_una_strada_per_rallentare_la_velocita_dei_veicoli_i

 (<http://twitter.com/home?status=4.5%20Dissuasori%20elettronici%20di%20velocita%27%20%28infovelox%20o%20rilev>
https://www.cittametropolitana.bo.it/viabilita/Archivio_lavori_in_corso/domande_risposte/4_E_possibile_intervenire_su_una_Archivio_lavori_in_corso/domande_risposte/4_E_possibile_intervenire_su_una_strada_per_rallentare_la_velocita_dei_veicoli_i

© Città metropolitana di Bologna, Via Zamboni, 13 40126 Bologna - Codice fiscale/Partita IVA 03428581205
Centralino 051 659 8111 - Posta certificata: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

[DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ \(HTTPS://WWW.CITTAMETROPOLITANA.BO.IT/PORTALE/ACCESSIBILITA\)](https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/accessibilita) [COOKIE SETTING](#)

Per quanto evidenziato Snater EE. LL. chiede come il Comando possa ritenere regolamentare il posizionamento sulla carreggiata di detta segnaletica.

Gli attuali infovelox in dotazione al Corpo di P.L. non sono omologati, non vi è riscontro documentale che possano essere utilizzati nelle more del decreto del MIT che disciplini le procedure di omologazione quindi, a nostro avviso, non possono essere posizionati sulla sede stradale, men che meno dai Colleghi della P.L.

Infatti, il secondo ma non secondario aspetto che preme evidenziare riguarda il protocollo operativo della messa in opera di detta strumentazione.

La pattuglia dedicata al controllo di sicurezza stradale deve caricare in auto lo strumento, che oltre alle dimensioni ha un peso veramente significativo, più di 20 kg nell'insieme (ci risulta che un Operatore sia in infortunio proprio dovuto alle manovre necessarie), posizionarlo nel luogo del controllo, vegliare su di esso per ben tre ore per poi ricaricarlo in auto ed al termine del servizio scaricarlo nuovamente per depositarlo nel Reparto di appartenenza. Non ci risulta in alcun modo che l'apposizione in strada della segnaletica stradale mobile di questo tipo rientri nelle mansioni proprie degli Ag./Ass./Sovr. dei Corpi di Polizia Locale.

Si chiede formalmente all'A.C. ed al Comando di P.L. di sospendere l'uso della strumentazione "Infovelox" fino a quando non vi sia la prevista omologazione da parte dell'organo competente e comunque di individuare con effetto immediato un altro protocollo operativo per il posizionamento mobile degli stessi con personale preposto esonerando da ciò gli operatori di PL.

In assenza di riscontro verrà formulato un esposto al MIT ed in attesa di pronunciamento di quest'ultimo, a tutela degli Operatori interessati, riterremo l'A.C. ed il Comando di P.L. responsabili in sede civile e penale di quanto potrà accadere in conseguenza di un uso presumibilmente non legittimo della segnaletica stradale.

La Segreteria SNATER Enti Locali

N.B.: si ritiene importante portare a conoscenza dei Lavoratori/trici del Corpo di Polizia Locale quanto sopra per le valutazioni di ognuno, anche in relazione alle responsabilità personali nello svolgimento della propria mansione: l'aver ottemperato ad un ordine (soprattutto quando questo è di dubbia legittimità) non solleva in toto dalle responsabilità.